

CAMERA DEI DEPUTATI N. 230

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **ERMINI e DE LAURO MATERA ANNA**

Presentata il 2 agosto 1958

Modifica alla legge 26 ottobre 1952, n. 1463, sulla statizzazione delle scuole per ciechi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge numero 1463 del 26 agosto 1952, nello stabilire che l'educazione scolastica ai ciechi divenga obbligo statale e nel riconoscere ed affermare in tal modo l'importanza della stessa, non soddisfa la legittima attesa del personale che da anni pone le sue cure in questa attività educativa, in quanto crea nei confronti della categoria alcune sperequazioni mercè le disposizioni contenute nell'articolo 11.

Infatti la lettera *a*) del citato articolo, ponendo come condizione indispensabile all'inquadramento nei ruoli statali la qualifica di « ottimo » per almeno un triennio, non tiene conto:

1°) che la qualifica è atto discrezionale e soggettivo per cui l'« ottimo » conseguito presso l'Istituto, poniamo, di Reggio Emilia può avere eguale valore del distinto conferito con criteri più restrittivi dall'Istituto di Roma o di Assisi;

2°) che in analogia a quanto avviene presso gli altri settori delle Amministrazioni dello Stato che provvedono a concorsi interni per il proprio personale, era legittimo richiedere la qualifica non inferiore a « distinto ».

Gli insegnanti dell'Istituto di Assisi presentano uno stato di servizio che contempla la qualifica di « distinto » per l'anno scolastico

1949-50 e la qualifica di « ottimo » sia per il 1950-51 che per il 1951-52.

La legge di che trattasi subì un emendamento con quella successiva n. 815 del 5 agosto 1954, con la quale veniva sanata la posizione degli Istituti di Genova e di Padova i quali, ospitando delle scuole pareggiate, non avevano i requisiti previsti dalla legge n. 1463 che considerava, ai fini della statizzazione, le sole scuole parificate e non quelle pareggiate. Con tale emendamento è stato dunque reso possibile, agli insegnanti degli Istituti predetti, passare nei ruoli organici.

Ciò premesso, considerato che il concorso interno, pur riservandosi il 50 per cento dei posti agli interni, non garantisce la sicurezza del lavoro agli interessati, considerato che il legislatore con la legge sulla statizzazione degli Istituti per i ciechi, mirava soprattutto a riconoscere e sanare una situazione di fatto, considerato che la qualifica è atto puramente discrezionale e soggettivo per cui l'« ottimo » conseguito presso un Istituto può avere eguale valore del distinto conferito con criteri più restrittivi presso altri Istituti, considerato che per i concorsi interni nelle Amministrazioni dello Stato si richiede, per prassi costante, una qualifica non inferiore a « distinto » e considerato infine e soprattutto che gli insegnanti fuori ruolo dell'Istituto di

Assisi non potrebbero partecipare ai concorsi in soprannumero né potrebbero ottenere il passaggio nei ruoli speciali transitori, presentiamo la seguente proposta di legge che,

già presentata nella passata legislatura, fu confortata dell'approvazione della Camera e decadde per l'anticipato scioglimento del Senato.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La lettera *a*) dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, è sostituita dalla seguente:

« *a*) aver compiuto regolare servizio nelle scuole parificate o pareggiate per ciechi per almeno un triennio nel decennio immediatamente precedente alla data della presente legge riportando qualifica non inferiore a « distinto ».